COMUNE DI ARCO

I.MI.S IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE - ALIQUOTE IN VIGORE PER L'ANNO 2018

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA %	DETRAZIONE €	DEDUZIONE * €
 Abitazione principale, assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) e da regolamento comunale (uso gratuito a parenti e affini in linea retta di primo grado nella misura massima di un fabbricato abitativo, anziani o disabili in casa di riposo e AIRE pensionati) escluse A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di due unità classificate nelle categorie C/2, C/6, C/7); Fabbricati destinati ad uso come "scuola paritaria"; Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale; Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00. 	0,000		
 Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00. 	0,100		1.500,00
 Abitazione principale, assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) e da regolamento comunale (uso gratuito a parenti e affini in linea retta di primo grado nella misura massima di un fabbricato abitativo, anziani o disabili in casa di riposo e AIRE pensionati) di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di due unità classificate nelle categorie C/2, C/6, C/7). 	0,350	369,17	
 Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A/10, C/1, C/3 e D/2; Fabbricati iscritti nella categoria catastale D/1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00; Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D/7 e D/8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00. 	0,550		
 Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D/3, D/4, D/6 e D/9; Fabbricati iscritti nella categoria catastale D/1 con rendita superiore ad € 75.000,00; Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D/7 e D/8 con rendita superiore ad € 50.000,00. 	0,790		
 Altri fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze; Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti. 	0,895		

^{*} La deduzione, prevista per i fabbricati strumentali all'attività agricola, va detratta dalla rendita catastale



VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 8 del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (I.M.I.S.) - APPROVAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI E DEDUZIONI D'IMPOSTA PER IL 2018.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **diciannove** del mese di **febbraio** alle ore **20:00**, presso la sala consiliare del Casinò Municipale,a seguito di convocazione disposta con avviso ai Consiglieri, si è riunito in seduta Pubblica il

CONSIGLIO COMUNALE

sono presenti i signori:

1	ANDREASI GABRIELE	P	12	RAVAGNI ANDREA	P
2	BETTA ALESSANDRO	P	13	REMONDINI VILMA	P
3	BRAUS DANIELE	P	14	RICCI TOMASO	P
4	BRESCIANI STEFANO	P	15	RULLO GIOVANNI	P
5	CHIARANI SIMONE	P	16	TAMBURINI FLAVIO	P
6	COLO' LORENZA	P	17	TAVERNINI MARIALUISA	P
7	COMPERINI SILVANA	P	18	TODESCHI BRUNA	P
8	DEL FABBRO CLAUDIO	AG	19	ULIVIERI TOMMASO	P
9	IOPPI DARIO	P	20	VILLI LUCIANO	P
10	MIORI STEFANO	P	21	ZAMPICCOLI ROBERTO	P
11	OTTOBRE MAURO	P	22	ZANONI MARCO	P

PRESENTI: 21 ASSENTI: 1

Assiste il Segretario generale dott. Rolando Mora.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, signor **Flavio Tamburini**, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

OGGETTO: IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (I.M.I.S.) - APPROVAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI E DEDUZIONI D'IMPOSTA PER IL 2018.

Relazione.

La legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 "legge finanziaria provinciale per il 2015", come successivamente modificata e integrata, ha istituito l'Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) in sostituzione dell'Imposta municipale propria (I.MU.P.) e della Tassa per i servizi indivisibili (TA.S.I.), quali componenti della IUC.

Con l'IM.I.S. il Comune incassa anche il gettito relativo agli immobili relativi alla categoria catastale D per i quali, in precedenza, il versamento, ad aliquota base, era invece fatto direttamente allo Stato.

L'art. 18 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 "legge finanziaria provinciale per il 2016", ha introdotto delle modifiche alla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 relativamente all'imposta immobiliare semplice. In particolare è stata fissata nella misura dello zero per cento l'aliquota per le abitazioni principali, per le fattispecie assimilate e per le relative pertinenze, ad eccezione dei fabbricati rientranti nelle medesime fattispecie, iscritti nelle categorie catastali A1, A8 e A9 (case di lusso).

Pertanto, in relazione a quanto previsto dagli art. 5 e 6 della LP 14 dd. 30/12/2014, nonché dall'art. 14 della stessa legge così come modificato dal sopra citato. art. 18 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 e dall'art. 14 della legge provinciale 29 dicembre 2016 n. 20, l'aliquota per le abitazioni principali, per le fattispecie assimilate e per le relative pertinenze (escluse le categorie catastali A1, A8 e A9) è fissata nella misura dello 0 per cento.

La legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18 "legge di stabilità provinciale per il 2018", ha inoltre introdotto delle modifiche alla disciplina dell'imposta immobiliare semplice, in particolare per quanto riguarda talune aliquote.

Ne consegue che le aliquote standard in materia di imposta immobiliare semplice, fissate a valere per il 2018 dalla citata disciplina provinciale sono quelle di seguito indicate.

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA
Abitazione principale per le sole categorie	0,35%
catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	
Abitazione principale per le categorie catastali	0,00%
diverse da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	
Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2	0,00%
lettera b) della L.P. n. 14/2014) ad abitazione	
principale e relative pertinenze, per le categorie	
catastali diverse da A1, A8 ed A9	
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895%
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10,	0,55%
C1, C3 e D2	
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con	0,55%

rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00=	
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e	0,55%
D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00=	
Fabbricati destinati ad uso come "scuola	0,00%
paritaria"	
Fabbricati concessi in comodato gratuito a	0,00%
soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di	
volontariato o al registro delle associazioni di	
promozione sociale.	
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4,	0,79%
D6 e D9	
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con	0,79%
rendita superiore ad € 75.000,00=	
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e	0,79%
D8 con rendita superiore ad € 50.000,00=	
Fabbricati strumentali all'attività agricola con	0,00%
rendita catastale uguale o inferiore ad €	
25.000,00=	
Fabbricati strumentali all'attività agricola con	0,10%
rendita catastale superiore ad € 25.000,00=	
Aree edificabili, fattispecie assimilate e altri	0,895%
immobili non compresi nelle categorie precedenti	

La deduzione di imponibile per i fabbricati strumentali all'attività agricola che era stata stabilita in €. 1.500 per il solo periodo d'imposta 2016 con la legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21, è stata poi confermata fino al periodo d'imposta dell'anno 2019 con la legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 (legge di stabilità provinciale per il 2017).

Con i Protocolli in materia di finanza locale a valere per gli anni dal 2016 al 2018, per quanto concerne la manovra della fiscalità locale, la Giunta provinciale e il Consiglio delle autonomie locali hanno determinato l'istituzione di aliquote standard agevolate, differenziate per varie categorie catastali (in specie relative all'abitazione principale, fattispecie assimilate e loro pertinenze, ed ai fabbricati di tipo produttivo), quale scelta strategica a sostegno delle famiglie e delle attività produttive. Contestualmente, è stato assunto l'impegno da parte dei Comuni di formalizzare l'approvazione delle aliquote stesse con apposita deliberazione (in quanto in carenza non troverebbero applicazione, ai sensi dell'art. 8 comma 1 della L.P. n. 14/2014 e dell'art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006), e per la Provincia di riconoscere un trasferimento compensativo a copertura del minor gettito derivante dall'applicazione delle riduzioni così introdotte.

Quindi, nonostante il Comune possa modificare le suddette aliquote nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 5, 6 e 14 della legge provinciale n. 14 del 2014, visti gli accordi assunti tra Provincia e Consiglio delle Autonomie Locali con il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2018, l'amministrazione comunale non intende modificare o articolare in modo diverso le suddette aliquote base stabilite.

Per quanto concerne l'abitazione principale, la legge provinciale citata ha fissato delle detrazioni d'imposta personalizzate per ogni Comune, detrazione che per il Comune di Arco è pari a €. 369,17. Pur essendo prevista dalla normativa provinciale la possibilità di aumentare tale detrazione anche fino a piena concorrenza dell'imposta dovuta, si ritiene di confermare l'importo stabilito in legge in considerazione del fatto che l'applicazione dell'imposta sull'abitazione principale riguarda ormai solo le abitazioni di lusso (categorie. catastali A1, A8 e A9).

Il regolamento comunale per la disciplina dell'IM.I.S. con riferimento alle fattispecie impositive, prevede le seguenti assimilazioni all'abitazione principale:

- a. l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e che in essa pongono la residenza anagrafica e la dimora abituale, nonché agli affini entro il medesimo grado. L'assimilazione è fissata per un solo fabbricato abitativo, e la sua individuazione deve essere effettuata, con la comunicazione di cui al comma 2. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 o C/7;
- b. L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. L'assimilazione si applica all'unità immobiliare abitativa che al momento del ricovero era qualificata come "abitazione principale" del soggetto stesso. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7. L'assimilazione è subordinata al verificarsi della circostanza per la quale l'unità immobiliare sia utilizzata, anche in modo disgiunto.
- dal coniuge, o da parenti o da affini entro il secondo grado, del possessore, che in essa pongano la residenza, purché ciò avvenga a titolo non oneroso;
- da chiunque, ed a qualsiasi scopo diverso da quelli di cui al punto 1, compresa la semplice tenuta a disposizione, purché ciò avvenga a titolo non oneroso.
 - c. L'unica unità immobiliare abitativa posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, e che abbiano maturato nel paese di residenza il diritto alla pensione, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7.

Pertanto, la proposta per l'anno 2018 riferita alle aliquote, detrazioni e deduzioni è la seguente:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE	DEDUZIONE
		D'IMPOSTA	D'IMPONIBILE
Abitazione principale per le	0,35%	€. 369,17.	
sole categorie catastali A1,			
A8 ed A9, e relative			
pertinenze			
Abitazione principale per le	0,00%		
categorie catastali diverse da	0,0070		
A1, A8 ed A9, e relative			
pertinenze	0.000/		
Fattispecie assimilate per	0,00%		
legge (art. 5 comma 2 lettera			
b) della L.P. n. 14/2014) ad			
abitazione principale e			
relative pertinenze, per le			
categorie catastali diverse da			
A1, A8 ed A9			
Altri fabbricati ad uso	0,895%		
abitativo			
Fabbricati iscritti nelle	0,55%		
categorie catastali A10, C1,			

C3 e D2		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00=	0,55%	
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00=	0,55%	
Fabbricati destinati ad uso come "scuola paritaria"	0,00%	
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale.	0,00%	
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9	0,79%	
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00=	0,79%	
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00=	0,79%	
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=	0,00%	
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=	0,10%	1.500,00
Aree edificabili, fattispecie assimilate e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%	

L'applicazione delle suddette aliquote, detrazioni e deduzioni, tenuto conto della base dati in possesso di Gestel srl, comporterà un gettito IM.I.S. per l'anno 2018 stimato in 5,5 milioni di euro.

IL CONSIGLIO COMUNALE

udita la relazione dell'assessore Ricci Tomaso i cui contenuti costituiscono premessa all'adozione del provvedimento;

visti gli articoli da 1 a 14 della LP n. 14 dd. 30/12/2014;

visto l'art. 18 della LP n. 21 dd. 30/12/2015;

visto l'art. 14 della LP n. 20 dd. 29/12/2016;

vista la LP n. 18 dd. 29/12/2017;

visto il Protocollo in materia di finanza locale a valere per l'anno 2018

visto il Regolamento comunale in materia di IM.I.S;

dato atto che le aliquote, detrazioni e deduzioni oggetto di approvazione, trovano applicazione dall'1.1.2018, in quanto adottate entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018 fissato al 28 febbraio 2018,

visto il Testo unico delle Leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto – Adige approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;

visto il "Regolamento di contabilità" approvato con delibera consiliare n. 6 di data 12 febbraio 2001, così come modificato con delibere n. 79 di data 10 novembre 2011 e n. 65 di data 24 ottobre 2014:

visto il decreto n. 73 di data 29 dicembre 2017, con il quale il Sindaco del Comune di Arco, ha attribuito al dott. Paolo Franzinelli la dirigenza dell'Area Amministrativa – Finanziaria per l'anno 2018;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Dirigente dell'Area Amministrativa - Finanziaria ai sensi dell'articolo 81 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed identificato con la lettera A) sub. 1;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente dell'Area Amministrativa - Finanziaria, ai sensi dell'articolo 81 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed identificato con la lettera A) sub. 2;

con voti favorevoli n.15 ed astenuti n. 6 (Consiglieri Braus Daniele, Rullo Giovanni, Colò Lorenza, Todeschi Bruna, Ravagni Andrea e Ottobre Mauro) su n. 21 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

1. di determinare, per i motivi meglio espressi in premessa, le seguenti aliquote, detrazioni e deduzioni ai fini dell'applicazione dell'imposta immobiliare semplice per l'anno di imposta 2018:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE	DEDUZIONE
		D'IMPOSTA	D'IMPONIBILE
Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,35%	€. 369,17.	
Abitazione principale per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9, e relative	0,00%		

mouting and a		<u> </u>	
pertinenze	0.000/		
Fattispecie assimilate per	0,00%		
legge (art. 5 comma 2 lettera			
b) della L.P. n. 14/2014) ad			
abitazione principale e			
relative pertinenze, per le			
categorie catastali diverse da			
A1, A8 ed A9			
Altri fabbricati ad uso	0,895%		
abitativo			
Fabbricati iscritti nelle	0,55%		
categorie catastali A10, C1,			
C3 e D2			
Fabbricati iscritti nella	0,55%		
categoria catastale D1 con	- 9		
rendita inferiore o uguale ad			
€ 75.000,00=			
Fabbricati iscritti nelle	0,55%		
	0,3370		
categorie catastali D7 e D8			
con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00=			
·	0.000/		
Fabbricati destinati ad uso	0,00%		
come "scuola paritaria"	0.000/		
Fabbricati concessi in	0,00%		
comodato gratuito a soggetti			
iscritti all'albo delle			
organizzazioni di			
volontariato o al registro			
delle associazioni di			
promozione sociale.			
Fabbricati iscritti nelle	0,79%		
categorie catastali D3, D4,			
D6 e D9			
Fabbricati iscritti nella	0,79%		
categoria catastale D1 con	,		
rendita superiore ad €			
75.000,00=			
Fabbricati iscritti nelle	0,79%		
categorie catastali D7 e D8	0,7970		
con rendita superiore ad €			
50.000,00=	0.000/		
Fabbricati strumentali	0,00%		
all'attività agricola con			
rendita catastale uguale o			
inferiore ad € 25.000,00=		1	
Fabbricati strumentali	0,10%		1.500,00
all'attività agricola con			
rendita catastale superiore ad			
€ 25.000,00=			
Aree edificabili, fattispecie	0,895%		
assimilate e altri immobili	•		
non compresi nelle categorie			
16		1	

precedenti		

- 2. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi, secondo le modalità (unicamente telematica) ed entro il termine di cui all'art. 13 comma 13bis del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
 - 3. di evidenziare che avverso la presente deliberazione è ammessa:
 - a) opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ex art. 79 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Con voti favorevoli n.15 ed astenuti n. 6 (Consiglieri Braus Daniele, Rullo Giovanni, Colò Lorenza, Todeschi Bruna, Ravagni Andrea e Ottobre Mauro) su n. 21 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano, **IL CONSIGLIO COMUNALE DICHIARA** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo dell'articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Flavio Tamburini

IL SEGRETARIO GENERALE dott. Rolando Mora

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale per **dieci** giorni consecutivi dal **21/02/2018** al **03/03/2018**.

IL SEGRETARIO GENERALE dott. Rolando Mora

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19/02/2018

dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L.

IL SEGRETARIO GENERALE dott. Rolando Mora

Pratica istruita e presentata dal Servizio

Dirigente dell'Area Amministrativa Finanziaria – dott. Paolo Franzinelli

Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, al competente servizio sopraindicato per la sua esecuzione e p.c.: //